

**DELIBERA N. 68/24/CONS**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI  
DELLA D.I. SALVEMINI ALESSIO PER LA VIOLAZIONE DELLA  
DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL'ART. 9 DEL DECRETO-  
LEGGE 12 LUGLIO 2018, N. 87 CONVERTITO CON LEGGE 9 AGOSTO 2018,  
N. 96 (CD. DECRETO DIGNITÀ).  
(CONT. 13/23/DSDI – PROC. 29/LS)**

**L'AUTORITÀ**

NELLE riunioni di Consiglio del 21 febbraio e del 6 marzo 2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (di seguito, anche “*Decreto dignità*”);

VISTO, in particolare, l’art. 9 del Decreto dignità, il quale sancisce che “*Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, commi 4 e 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in conformità ai divieti contenuti nell'art. 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché' al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovrainpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente*

*comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'art. 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli”;*

VISTO, altresì, il successivo comma 2 del medesimo articolo 9 del Decreto dignità, ai sensi del quale: *“l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000”;*

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”;*

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;*

VISTA la delibera n. 132/19/CONS, del 19 aprile 2019, recante *“Linee guida sulle modalità attuative dell'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96” (di seguito “Linee Guida”);*

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l'Allegato A, recante *“Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni” (di seguito, “Regolamento”), come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023 e l'allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori”;*

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;*

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n.434/22/CONS;*

VISTA la Relazione della Guardia di Finanza, Nucleo Mobile (prot. GdF 0321993/2023 del 10 giugno 2023) acquisita in data 26 giugno 2023 (prot. n. 156435);

VISTA la nota trasmessa in data 7 luglio 2023 (prot. n. 182106) dalla D.I. SALVEMINI ALESSIO;

VISTO l'atto di contestazione n. 13/23/DSDI – PROC. 29/LS del 26 luglio 2023, notificato in pari data, con il quale è stata accertata la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio e contestata alla D.I. SALVEMINI ALESSIO (di seguito, “d.i.”) la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 9 del Decreto dignità;

VISTO il parere reso dal Servizio giuridico in data in data 6 febbraio 2024 (prot. n. 32848) in riscontro alla richiesta di approfondimenti formulata dal Consiglio nella riunione del 22 novembre 2023. Nella medesima seduta il procedimento è stato prorogato di sessanta giorni;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto, attività preistruttoria e contestazione**

In data 12 giugno 2023 (prot. n. 0156435) la Guardia di Finanza della Compagnia di Vallo della Lucania ha trasmesso all'Autorità la documentazione con la quale si segnalava una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio per la presunta violazione del divieto sancito dall'art. 9 del decreto dignità da parte del signor Alessio Salvemini, partita IVA 05034160654, titolare della D.I. SALVEMINI ALESSIO avente sede in via Valenziani, 16, 84078, Vallo della Lucania (SA).

Dalla già menzionata relazione della Guardia di Finanza, Nucleo Mobile (prot. GdF 0321993/2023 del 10 giugno 2023) emerge la completa ricostruzione dei fatti. In particolare, nel corso delle ordinarie attività di controllo sul territorio, in data 31 maggio 2023 i militari della GdF della Compagnia di Vallo della Lucania hanno riscontrato che presso i locali dell'esercizio commerciale con insegna “PUNTO SNAI”, in Vallo della Lucania (SA) via Valenziani 16, di cui risulta titolare il suddetto soggetto, veniva effettuata pubblicità di giochi e scommesse con vincite di denaro, attraverso due cartelli pubblicitari “BEST PREMIUM” affissi sulle pareti esterne del centro scommesse sottoposto a verifica, entrambi adiacenti ai due ingressi del locale. Nella relazione, i militari della GdF davano conto della presenza di una forma di pubblicità diretta in cui risultava presente un chiaro invito al gioco.

In esito all'attività preistruttoria svolta, in data 27 luglio 2023 (prot. n. 200764) è stato notificato l'atto di contestazione n. 13/23/DSDI- procedimento n. 29/LS alla D.I. SALVEMINI ALESSIO, con sede in sede in via Valenziani, 16, 84078, Vallo della Lucania (SA), e al suo legale rappresentante sig. SALVEMINI ALESSIO quale soggetto titolare dell'esercizio “PUNTO SNAI”, per la presunta violazione dell'articolo 9 del decreto legge n. 87 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la diffusione di una pubblicità di giochi con vincite in denaro, riscontrata in data 10 giugno 2023.

## 2. Deduzioni difensive e informazioni fornite dalla d.i.

La D.I. SALVEMINI ALESSIO, a seguito della ricezione dell'atto di contestazione n. 13/23/DSDI, non ha fatto pervenire le proprie memorie difensive. Da quanto risulta dalla documentazione trasmessa dalla GdF, la ditta individuale nel corso dell'intervento della Compagnia effettuato in data 31 maggio 2023, aveva rilasciato le seguenti dichiarazioni “... ho ricevuto il cartellone pubblicitario direttamente dalla "SUN BET SRL" a mezzo corriere, previo contatti telefonici. Ho personalmente prestato il mio consenso alla "SUN BET SRL" affinché fosse riportato il mio numero di cellulare sul manifesto pubblicitario". Pertanto io mi sono limitato ad affiggere materialmente il cartellone pubblicitario sulle pareti esterne adiacenti gli ingressi del locale. Per tale pubblicità non percepisco alcun compenso ...” come riportato nel verbale di contestazione e notificazione. Inoltre, per completezza, si rappresenta che la d.i. ha fatto pervenire proprie memorie a valle del verbale di contestazione della GdF, in data 7 luglio 2023 (prot. n. 182106), prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio da parte dell'Autorità, nelle quali si rappresenta in particolare che “... i cartelloni (se di cartelloni si può parlare essendo dei meri fogli in A4) in questione hanno carattere prettamente descrittivo, in quanto rientrano nella categoria delle "comunicazioni a contenuto informativo", essendo finalizzati ad informare il destinatario circa il funzionamento dei prodotti e dei servizi di gioco offerti all'interno del locale da un operatore identificato come "concessionario di gioco legale" ...”.

## 3. Risultanze istruttorie e valutazioni dell'Autorità

In via preliminare, appare utile richiamare sinteticamente il quadro normativo di riferimento in materia di divieto di pubblicità di giochi con vincita in denaro.

L'articolo 9 del decreto dignità prescrive che “Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo [...] è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media [...]”.

La norma, quindi, si pone come obiettivo generale il contrasto al fenomeno della ludopatia introducendo, a tal fine, un divieto assoluto di diffusione su qualunque piattaforma trasmissiva di “qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta” afferente a giochi con vincite in danaro “comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media”.

Il successivo comma 2 del richiamato articolo individua i soggetti responsabili della violazione e, segnatamente: (1) “*committente*”, (2.1) “*proprietario del mezzo o del sito di*

*diffusione”, (2.2) “proprietario del mezzo o del sito di destinazione” e (3) “organizzatore della manifestazione, evento o attività”.*

Quanto all’ambito oggettivo, la normativa in parola riguarda sia la pubblicità diretta che quella indiretta in qualunque modo effettuate e su qualunque mezzo realizzata.

Con la delibera n. 132/19/CONS, sono state adottate delle specifiche Linee Guida con le quali l’Autorità ha inteso, entro la cornice primaria di riferimento, fornire principi e regole di carattere generale che consentissero agli operatori del settore di avere un orientamento per la corretta interpretazione dell’articolo 9, del decreto dignità.

In particolare, nella delibera di approvazione delle linee guida si chiarisce che *“Le mere comunicazioni che mantengano un’esclusiva finalità descrittiva, informativa ed identificativa dell’offerta di gioco legale, funzionale a consentire una scelta di gioco consapevole, e dunque in linea con l’obiettivo di tutela del consumatore enunciato nell’art. 9 del decreto n. 87/18 e con un’interpretazione sistematica della disciplina dell’offerta di gioco a pagamento che l’ordinamento fa oggetto di specifico regime concessorio ed assoggetta a precisi obblighi informativi, vanno considerate escluse dal divieto; al fine di determinare la natura informativa o promozionale della comunicazione concernente l’offerta di servizi di gioco risultano decisivi: le modalità di confezionamento del messaggio (es. linguaggio utilizzato, elementi grafici o acustici, contesto di diffusione, etc.) e il contesto in cui viene offerto il relativo servizio.”* (enfasi aggiunta).

Nelle suddette linee guida viene chiarito che è vietata la pubblicità di scommesse e giochi con vincite in denaro da intendersi come *“ogni forma di comunicazione diffusa dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, al fine di indurre il destinatario ad acquistare il prodotto o servizio offerto (c.d. call to action)”* (par. 3.1, lett. c, enfasi aggiunta).

Le linee guida prevedono che configura pubblicità indiretta *“ogni forma di comunicazione diffusa dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, a prescindere all’esplicita induzione del destinatario ad acquistare il prodotto o servizio offerto”* (art. 3, lettera d) (enfasi aggiunta).

Le medesime Linee guida (art. 2, paragrafo 5) ritengono decisive, per determinare la natura informativa o meno della comunicazione, le modalità di confezionamento del messaggio (es. linguaggio utilizzato, elementi grafici e acustici, contesto di diffusione).

L’art. 5, par. 5, delle linee guida prevede che *“Non rientrano nell’ambito di applicazione della norma le comunicazioni di mero carattere informativo fornite dagli operatori di gioco legale. In particolare, non sono da considerarsi pubblicità le informazioni limitate alle sole caratteristiche dei vari prodotti e servizi di gioco offerto, laddove rilasciate nel contesto in cui si offre il servizio di gioco a pagamento. Rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo, le informazioni che sono rese disponibili nei siti di gioco o nei punti*



*fisici di gioco, riguardanti le quote, il jackpot, le probabilità di vincita, le puntate minime, gli eventuali bonus offerti, purché effettuate nel rispetto dei principi di continenza, non ingannevolezza, trasparenza nonché assenza di enfasi promozionale. [...]*” (enfasi aggiunta).

Le stesse, all’art. 5, par. 8, chiariscono che *“Il logo o il riferimento a servizi di gioco presenti sulle vetrofanie degli esercizi che offrono gioco a pagamento, nonché la mera esposizione delle vincite realizzate presso un punto vendita che offre servizi di gioco sono consentiti solo se effettuati con modalità, anche grafiche e dimensionali, tali da non configurare una forma di induzione al gioco a pagamento”* (enfasi aggiunta).

La *ratio* che deve guidare l’applicazione delle medesime e, dunque, la valutazione rispetto alla sussistenza del divieto di pubblicità del gioco o scommesse con vincite in denaro è quella di maggior protezione per il consumatore.

Per quel che concerne il *quantum*, la norma ancora l’ammontare della sanzione al valore della pubblicità/sponsorizzazione (*“di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità*) fissando tuttavia una soglia (*“e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000”*). L’articolo 9, dunque, non introduce alcun elemento di discrezionalità nell’applicazione della soglia di importo pari a euro 50.000. Nel fissare l’apparato sanzionatorio, la norma fa espresso riferimento alla legge n. 689/81.

Come sopra evidenziato, la d.i. non ha presentato memorie difensive e non ha effettuato alcuna richiesta di audizione ai sensi del Regolamento.

Con riguardo alla dichiarazione in cui la d.i. afferma di aver *“... ricevuto il cartellone pubblicitario direttamente dalla "SUN BET SRL" ...”* si rappresenta che, da quanto risulta dal materiale trasmesso dalla GdF, emerge che, in data 09 giugno 2023, la stessa ha ricevuto una comunicazione da parte della BETPREMIUM S.r.l. in risposta ad una richiesta informativa, nella quale la Betpremium confermava che *“... a) la cartellonistica di cui all'allegato 1 della Comunicazione non è stata realizzata da parte di Betpremium S.r.l. e non è stata fornita all'esercente da parte di Betpremium S.r.l.; b) l'esercente non ha richiesto alcuna autorizzazione all'affissione della suddetta cartellonistica. Al contrario Betpremium S.r.l. in data 3 agosto 2022 con comunicazione PEC invitava tutti gli esercenti appartenenti alla propria rete - ivi incluso l'esercente in questione - ad attenersi scrupolosamente alle norme regolanti l'attività di c.d. punto vendita e ricarica ed a astenersi dall' “affissione all'interno ed all'esterno dei locali di insegne, locandine, vetrofanie. o. altro materiale pubblicitario relativo al gioco” ...”*

Alla luce degli elementi acquisiti nell’ambito dell’istruttoria e dell’ulteriore materiale trasmesso dalla parte, il Consiglio dell’Autorità, nella seduta del 22 novembre 2023, ha richiesto un approfondimento istruttorio ai sensi dell’art. 11, comma 1, del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni, anche in considerazione di quanto previsto dall’art. 5 parr. 5 e 8 delle linee guida di cui all’Allegato A alla delibera 132/19/CONS, al fine di verificare la riconducibilità della fattispecie in esame all’illecito oggetto del divieto sancito dal citato art. 9.

A tal fine veniva disposta una proroga dei termini di conclusione del procedimento di sessanta (60) giorni.

Tanto premesso, sulla base delle evidenze istruttorie, si ritiene che non ricorra nel caso di specie una fattispecie violativa. In particolare, occorre rilevare che i due cartelli pubblicitari oggetto di contestazione risultano affissi sulle pareti esterne del centro scommesse ma in una posizione adiacente ai due ingressi del locale – e, dunque non in area pertinenziale al locale, ma nell'immediatezza dell'entrata – ed hanno dimensioni contenute e apparentemente idonee a raggiungere esclusivamente gli avventori prossimi all'ingresso del locale e, anche in ragione della collocazione dell'esercizio, come tali non immediatamente percepibili dalla strada pubblica più prossima. Inoltre, quanto ai contenuti dei cartelli, nel caso in esame appare prevalente la valenza informativa, trattandosi di indicazioni con riferimento alle modalità di accesso al gioco. Pertanto, avuto riguardo alle modalità, anche grafiche e dimensionali, della comunicazione effettuata, alla collocazione, nonché al contenuto della stessa, si ritiene che prevalga la finalità informativa della comunicazione.

RITENUTO, pertanto, di non confermare quanto rilevato nell'atto di contestazione 13/23/DSDI – Proc. 29/LS in ordine alla intervenuta violazione della disposizione normativa contenute nell'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, in quanto, allo stato degli atti, non risulta integrata la violazione dell'art. 9 del decreto Dignità;

UDITA la relazione del Presidente;

### **DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento avviato nei confronti della D.I. SALVEMINI ALESSIO, partita IVA 05034160654, avente sede in via Valenziani, 16, 84078, Vallo della Lucania (SA) per le ragioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla D.I. Salvemini Alessio e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 6 marzo 2024

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba